

STATUTO
“A.SE.P. S.R.L.”

Art. 1 - Denominazione

1.1 È costituita una Società a responsabilità limitata denominata “A.SE.P. S.R.L.”.

Art. 2 - Sede

2.1 La Società ha sede legale nel Comune di Porto Mantovano (MN).

2.2 La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo dello stesso comune con semplice decisione dell’organo di Amministrazione che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all’ufficio del Registro delle Imprese.

2.3 Potranno essere istituite o soppresse, in Italia, filiali, succursali, agenzie, uffici con deliberazione dell’organo di Amministrazione.

2.4 La decisione dell’organo di Amministrazione dovrà essere sottoposta alla ratifica da parte della prima assemblea dei soci.

2.5 Il domicilio dei soci, per i rapporti con la Società, è quello risultante dal libro soci.

Art. 3 - Oggetto

La società “ASEP srl ” è una società a responsabilità limitata a totale capitale pubblico dedicata allo svolgimento di servizi e attività di interesse generale a favore prevalentemente dei territori degli Enti Pubblici.

La società (senza fare ricorso al mercato del capitale di rischio) ha per oggetto le attività sotto descritte.

A.

Le seguenti attività verranno espletate tramite disciplinari di servizio definiti da parte degli enti soci in regime di affidamento diretto:

A.1) servizi di interesse generale rivolti alla persona

- gestire farmacie ed attività accessorie, di informazione e promozione della salute e quindi il commercio al dettaglio e all'ingrosso di specialità medicinali, prodotti galenici, di articoli sanitari, di profumeria e di erboristeria, di prodotti dietetici ed omeopatici e di ogni altro bene affine e/o complementare che possa essere utilmente commerciato nell'ambito dell'attività' delle farmacie e degli esercizi di prodotti sanitari;
- realizzare prodotti officinali, altre specialità medicinali, prodotti di erboristeria, di profumeria, dietetici, integratori alimentari e prodotti affini ed analoghi;
- effettuare test diagnostici direttamente e/o in collaborazione con strutture sanitarie;
- realizzare progetti, effettuare attività di consulenza, formazione, aggiornamento relativi all'area dei servizi socio - assistenziali, sanitari, sociali e dei servizi alla persona in genere;

- esercitare attività di assistenza domiciliare, la prestazione di servizi alla persona e di informazione in materia di tutela della salute e prevenzione degli stati patologici, le attività socio - assistenziali,
- gestire asili-nido;
- realizzare e gestire attività culturali, centri ricreativi, culturali, sociali e biblioteche;
- gestire: case di riposo per anziani; residenze sanitarie per anziani e portatori di handicap; strutture socio sanitarie per anziani e portatori di handicap; strutture sanitarie e sociali per l'attuazione di servizi rivolti ad anziani e portatori di handicap; alloggi protetti e centri di sollievo; centri diurni per anziani e portatori di handicap; strutture sanitarie, assistenziali, specialistiche, polispecialistiche e comunque necessarie allo svolgimento di attività di carattere sanitario, socio-sanitario, assistenziale e sociale per anziani e portatori di handicap. Le case di riposo e le strutture residenziali potranno essere messe a disposizione per la erogazione di servizi quali, in via non esaustiva, l'attività di ristorazione ed assistenza domiciliare; la gestione di centri diurni; le attività sanitarie riabilitative; i corsi di formazione e consulenza; le attività di sensibilizzazione ed animazione mediante l'organizzazione di manifestazioni culturali; la gestione di palestre e piscine; il servizio di pulizie e lavanderia; il servizio di vigilanza e custodia;
- gestire il trasporto scolastico e di persone in genere, nonché i servizi di trasporto culturali – scolastici , la preparazione dei pasti e la loro somministrazione e la gestione di mense;

A.2) servizi di interesse generale rivolti alla tutela del territorio:

- gestire il servizio di igiene urbana in aree pubbliche di uso pubblico e/o privato ivi comprese le piazzole ecologiche e svolgere servizi di pulizia di edifici, compresa l'attività di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione;
- gestire il servizio di piantumazione, pulizia e manutenzione del verde, delle aree attrezzate per il tempo libero e per l'attività sportiva, delle aree verdi, parchi, giardini;
- gestione della manutenzione delle strade e marciapiedi, caditoie, pozzetti e segnaletica orizzontale e verticale;
- gestire le attività di servizio cimiteriale, nonché realizzare interventi di costruzione e manutenzione cimiteriale (loculi, tombe, etc.); la costruzione di manufatti cimiteriali; servizi di luce votiva e accessori all'edilizia cimiteriale (lapidi, marmi, eccetera) e qualsiasi altro accessorio o materiale presente nell'ambito cimiteriale.

A.3) attività assimilate a servizi pubblici per il territorio

- svolgere attività di servizio e di supporto alle funzioni comunali di accertamento, liquidazione e riscossione di tributi e di tutte le altre entrate comunali;

- assumere, in conformità a quanto previsto dall'art. 52, comma 5 lettera b, del Decreto Legislativo 15/12/97 n. 446 e s.m.i, lo svolgimento di attività di liquidazione, accertamento e riscossione di tributi e di tutte le altre attività comunali.

B.

La società potrà altresì espletare tutti gli altri servizi ed attività connessi e complementari a quelli sopra indicati.

C.

La società svolge la parte principale della propria attività per lo svolgimento dei compiti ad essa affidata dall'ente locale controllante o degli enti locali controllanti e nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale in materia di servizi di interesse generale e di tutela della concorrenza può svolgere in via del tutto marginale l'attività di servizi affidatigli da enti pubblici locali.

D.

Sono espressamente esclusi tutti quei servizi ed attività che la legge riconosce come di competenza esclusiva di specifiche categorie professionali.

E.

Per il conseguimento del proprio oggetto sociale la società potrà infine, in via non prevalente, ai sensi e nel rispetto del decreto legislativo 24/02/1998 n. 58:

- esercitare tutte quelle attività immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali ritenute utili al raggiungimento dello scopo sociale;
- rilasciare fidejussioni, cauzioni, avalli ed ogni altra garanzia, concedere pegni ed ipoteche ed in genere prestare garanzie reali per obbligazioni proprie.

F.

La società potrà inoltre assumere finanziamenti dai propri soci, sia a titolo oneroso che gratuito, nei limiti delle disposizioni normative vigenti.

Per le attività di progettazione, esecuzione, direzione e collaudo di lavori, ricadenti nell'ambito dei servizi affidati in via diretta alla società, si dovranno rispettare le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 163/2006 s.m.i. .

Unicamente per il perseguimento dell'oggetto sociale la Società potrà stipulare contratti e compiere operazioni e negozi mobiliari ed immobiliari, finanziari, commerciali ed industriali di qualsiasi genere e natura, nonché prestare garanzie, anche reali, per obbligazioni proprie nei confronti di terzi, in base alle autorizzazioni ricevute dagli enti soci, espresse secondo le modalità previste nel presente statuto.

Art. 4 - Durata

4.1 La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci.

Art.5 - Capitale

5.1 Il capitale sociale è fissato in Euro 1.000.000,00 (un milione di euro) ed è diviso in quote ai sensi di legge.

5.2 Tutte le quote di partecipazione devono rimanere in proprietà di enti pubblici.

Ai fini del presente statuto sono considerati enti pubblici anche le Società a totale partecipazione — diretta o indiretta — di enti pubblici il cui capitale sia incedibile per disposizione di legge o di statuto. E' da considerarsi inefficace nei confronti della Società ogni trasferimento di quote di partecipazione idoneo a far venir meno la totale partecipazione pubblica al capitale sociale, ed è fatto divieto di iscrizione nel libro dei soci di ogni trasferimento di quote di partecipazione effettuato in violazione della previsione di cui sopra.

5.3 Il capitale può essere aumentato con deliberazione dall'assemblea, anche con conferimenti di beni in natura, crediti e diritti suscettibili di valutazione economica.

5.4 Le quote sociali possono essere attribuite anche in misura non proporzionale ai conferimenti.

Art. 6 - Variazioni del capitale

6.1 Il capitale sociale può essere aumentato, con conferimenti in denaro e in natura, con deliberazione dell'assemblea dei soci, la quale può altresì delegare all'organo amministrativo i poteri necessari per realizzare l'aumento, determinandone i limiti e le modalità di esercizio.

6.2 La decisione di aumentare il capitale non può essere attuata fino a quando non siano stati integralmente eseguiti i conferimenti.

6.3 Sull'aumento di capitale con conferimento in denaro i soci hanno un diritto di opzione in proporzione alle loro quote di partecipazione, da esercitare entro il termine, indicato dalla decisione dei soci, comunque non inferiore a giorni trenta dal momento in cui viene comunicato ai soci che l'aumento di capitale può essere sottoscritto.

6.4 Ai soci che hanno esercitato il diritto di opzione spetta il diritto di prelazione sull'aumento di capitale non optato. L'esercizio della prelazione deve avvenire contestualmente a quello di opzione.

6.5 Il diritto di opzione può essere escluso o limitato purché la deliberazione di aumento del capitale sia adottata con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno l'80% del capitale sociale. Ai soci dissenzienti spetta il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 C.C.

6.6 Le proposte di aumento di capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di opzione, anche con offerte di quote ai terzi che rispondono ai requisiti di cui all'art. 5.2, devono essere illustrate dagli amministratori con apposita relazione, dalla quale devono risultare le ragioni della

esclusione o limitazione ovvero, se l'esclusione deriva da un conferimento in natura, le ragioni di questo e in ogni caso i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione.

6.7 L'esclusione del diritto di opzione ai soci pubblici non è consentita nell'ipotesi di aumento del capitale sociale resosi necessario a seguito di una sua diminuzione per perdite e per il ripianamento delle perdite eccedenti il capitale.

Art.7 — Recesso

7.1 Il diritto di recesso spetta unicamente:

- a) nei casi stabiliti dall'articolo 10 del presente statuto;
- b) ai soci che non hanno concorso al cambiamento dell'oggetto o del tipo di Società, alla sua fusione o scissione, al trasferimento della sede all'estero, alla revoca della liquidazione, alla eliminazione di cause di recesso previste dallo statuto, al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto previsto dallo statuto o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ex art.2468 quarto comma C.C.;
- c) ai soci che non hanno concorso alla approvazione delle deliberazioni di modifica dello statuto introduttive o soppressive di clausole compromissorie;

7.2 Qualora la Società revochi la deliberazione che legittima il recesso ovvero deliberi lo scioglimento, lo stesso non può più essere esercitato e, se già esercitato, perde efficacia.

7.3 Il diritto di recesso può essere esercitato solamente per l'intera partecipazione posseduta.

7.4 Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata del socio intervenuto inviata alla Società entro tre giorni dalla chiusura dell'assemblea che ha assunto la deliberazione che legittima il recesso ovvero, mediante lettera raccomandata del socio non intervenuto inviata alla Società entro trenta giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della deliberazione che legittima il recesso ovvero dalla conoscenza da parte del socio del fatto che legittima il recesso, quando questo sia diverso da una decisione soggetta ad iscrizione nel Registro delle Imprese; nella lettera devono essere indicati le generalità del socio recedente, il domicilio per le comunicazioni inerenti il procedimento e l'importo della quota posseduta per cui il recesso viene esercitato.

7.5 I soci che recedono dalla Società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al valore di mercato del patrimonio netto della Società al momento della dichiarazione di recesso; in caso di disaccordo su tale valore, la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il comma 10 dell'articolo 1349 Codice Civile.

7.6 Il rimborso della partecipazione deve avvenire entro 180 (centottanta) giorni dalla data di comunicazione alla Società della volontà di esercitare il diritto di recesso; esso può avvenire anche mediante acquisto della partecipazione da parte degli altri soci, che rispondono ai requisiti di cui

all'art. 5.2 che precede, proporzionalmente alle rispettive partecipazioni, oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi, che comunque deve rispondere dei requisiti di cui all'art. 5.2.

7.7 Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza corrispondentemente riducendo il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'articolo 2482 del Codice Civile e, qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione, la Società viene posta in liquidazione.

Art. 8. Versamenti e finanziamenti dei soci

8.1 I soci, su richiesta dell'organo amministrativo, possono, aderendo alla richiesta, effettuare a favore della Società finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

8.2 In caso di versamenti in conto futuro aumento di capitale, le relative somme possono essere utilizzate a diretto aumento di capitale sociale ovvero per la copertura di eventuali perdite, previa decisione dei soci nel rispetto delle norme che disciplinano l'azione degli enti locali soci di società di capitali.

Art. 9 - Quote

9.1 Le quote conferiscono ai loro possessori i diritti sociali in proporzione alle rispettive partecipazioni al capitale sociale.

9.2 Nel caso di comproprietà di una partecipazione i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune, individuato per iscritto.

9.3 Il possesso anche di una sola quota comporta l'adesione al presente statuto ed alle deliberazioni dell'assemblea dei soci, prese in conformità alla legge e allo statuto, salvo il diritto di recesso disciplinato dallo statuto stesso.

9.4 Non è consentito porre in essere alcun negozio che possa determinare, direttamente o indirettamente, il trasferimento dei diritti di voto relativi alle quote di partecipazione, nè costituire pigni o usufrutti sulle stesse e comunque le quote dovranno essere libere da ogni vincolo, gravame o diritto di terzi, che limiti l'esercizio del diritto di voto o la piena disponibilità delle stesse.

Art. 10 - Trasferimento delle partecipazioni - clausola di gradimento – Esclusione del socio

10.1 Il socio che intenda trasferire per atto tra vivi, in tutto o in parte, le proprie quote di partecipazione deve inviare all'organo amministrativo e agli altri soci, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla sede della Società ed al domicilio dei soci come risultante dal libro soci, comunicazione che indichi la quota di partecipazione che si intende trasferire, il corrispettivo concordato o l'equivalente in denaro, le generalità del cessionario e, ove questo sia una Società, le generalità del titolare delle quote finali di controllo, nonché ogni altra

condizione o pattuizione relativa ai trasferimento ipotizzato, dando prova dell'esistenza e provenienza dell'offerta del terzo. Nella espressione "trasferimento per atto tra vivi di quote di partecipazione" si intende qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito (ivi inclusi: vendita, donazione, permuta, conferimento in Società, vendita in blocco, ecc..) in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o nuda proprietà o di diritti reali sulle quote della Società. Agli altri soci spetta un diritto di prelazione da esercitarsi, da parte di ciascuno, in proporzione alla quota di capitale rispettivamente posseduta. Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, ciascun socio deve comunicare all'organo amministrativo ed al socio alienante, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla sede della Società ed al domicilio del socio quale risultante dal libro soci, se intende esercitare il diritto di prelazione ad asso spettante. Il socio che abbia dichiarato di voler esercitare il proprio diritto di prelazione è tenuto altresì, pro-quota, all'acquisto della quota di partecipazione e dei diritti sulle medesime, per i quali gli altri soci non abbiano esercitato la prelazione. Nel successivo termine di trenta giorni, il socio alienante, sulla base delle comunicazioni pervenutegli, comunica all'organo amministrativo ad ai soci che hanno esercitato la prelazione, per lettera raccomandata come sopra previsto, il valore nominale delle quote e dei diritti che cederà a ciascuno.

10.2 Qualora il diritto di prelazione non venga esercitato, il cessionario non socio deve essere di gradimento dell'assemblea dei soci. A tal fine il socio che intende trasferire la propria quota chiede all'organo amministrativo la convocazione dell'assemblea entro 30 giorni. Se l'assemblea non si riunisce nel termine o non delibera, il gradimento si intende concesso. Viceversa il rifiuto del gradimento deve essere tempestivo, esplicito e motivato per qualsiasi circostanza. Il rifiuto del gradimento non motivato a norma del comma precedente attribuisce al socio che ha manifestato intenzione di vendita il diritto di recesso alle condizioni previste dall'art.7 che precede, fatta eccezione il caso in cui l'assemblea dei soci individui, a parità di condizioni di trasferimento, un altro cessionario di proprio gradimento.

10.3 Il recesso non può essere esercitato prima che siano decorsi due anni dalla data di iscrizione al registro imprese della Società.

10.4 Non spetta il diritto di prelazione e di gradimento per i trasferimenti di quote, così come definiti al precedente articolo 10.2, fatti dal socio a Società dallo stesso partecipate — direttamente o indirettamente — il cui capitale sia interamente detenuto da enti pubblici e con capitale incedibile per legge o per statuto.

10.5 In caso di trasferimento di quota in violazione di quanto previsto dal presente articolo, l'acquirente non ha diritto di essere iscritto nel libro dei soci e non è legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e patrimoniali.

10.6 I trasferimenti di quote, sia a titolo oneroso che gratuito, come previsti dal comma 1, che precede, avranno effetto nei confronti della società unicamente nel caso in cui il cessionario o il beneficiario del trasferimento risponda ai requisiti di cui all'art. 5.2 che precede. In ogni altro caso il trasferimento non sarà opponibile alla società ed il beneficiario non potrà esercitare i diritti di socio.

10.7 Il socio può essere escluso dalla società al verificarsi della seguente circostanza, da intendersi quale fattispecie di giusta causa, in quanto la permanenza del socio inficerebbe la legittimità degli affidamenti ricevuti direttamente dalla società e quindi la possibilità di operare della stessa:

- non possedere i requisiti di cui all'art. 5.2 che precede;

10.8 L'esclusione del socio è decisa dall'assemblea dei soci con il voto favorevole dei soci che rappresentino l'80% (per cento) del capitale sociale, non computandosi la quota di partecipazione del socio della cui esclusione si tratta.

10.9 L'esclusione è tempestivamente comunicata al socio escluso e ha effetto a far tempo dal primo giorno del secondo mese successivo alla spedizione della comunicazione.

Dalla spedizione della comunicazione di esclusione, decorrono i termini di cui all'articolo 2473 per il rimborso della partecipazione al socio escluso; ai sensi dell'articolo 2473 bis non può farsi luogo al rimborso mediante riduzione del capitale sociale.

10.10 Al socio escluso compete il rimborso della propria quota che viene determinata dalla somma di due addendi: un addendo determinato secondo quanto stabilito ai sensi dell'art. 2473 terzo comma del codice civile ed un altro addendo pari all'interesse, al saggio legale, maturato sul valore del primo addendo da rimborsare, dalla data di entrata in possesso della quota fino al momento del rimborso

Art. 11 - Decisioni dei soci: competenze e diritti particolari

11.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente statuto.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci la seguenti materie:

- a) approvazione del bilancio e destinazione del risultato d'esercizio;
- b) nomina dell'organo amministrativo;
- c) nomina dall'organo di controllo e/o di revisione e determinazione dei relativi poteri, competenze e compensi, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti;
- d) determinazione dell'eventuale compenso spettante agli amministratori;
- e) modifiche dello statuto;
- f) decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, determinando nello statuto una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- g) approvazione del Bilancio preventivo e del Piano triennale;

h) acquisizione e cessione di partecipazioni in Società ed enti pubblici, non previsti nel Bilancio preventivo;

i) autorizzazione — all'organo amministrativo — al compimento di operazioni di investimento, di natura straordinaria, non previste nel Bilancio preventivo.

j) autorizzazione — all'organo amministrativo — al compimento di operazioni di finanziamento passivo, di natura straordinaria, non previste nel Bilancio preventivo.

k) autorizzazione — all'organo amministrativo — alla vendita o all'affitto dell'azienda o di rami d'azienda;

l) autorizzazione — all'organo amministrativo — alla compravendita di immobili o al compimento di atti di disposizione di diritti reali su immobili;

m) autorizzazione — all'organo amministrativo — alla locazione a terzi di tutte o parte delle proprietà immobiliari, non prevista nel Bilancio preventivo;

n) autorizzazione — all'organo amministrativo — alla sottoscrizione di nuovi contratti di appalto di servizio con gli enti pubblici partecipanti, o affidanti e/o alla modificazione degli stessi non previsti nel Bilancio preventivo.

11.2 I soci pubblici deliberano su tutte le scelte strategiche e le politiche aziendali.

11.3 I soci decidono inoltre sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

11.4 Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, tranne nei casi previsti dal comma seguente.

11.5 Ai sensi dell'art. 2468 del codice civile ai singoli soci, disgiuntamente fra loro in ragione dei servizi da ciascuno di essi affidati alla Società, vengono riconosciuti i seguenti diritti particolari riguardanti l'amministrazione della Società:

a) decisione in ordine all'attivazione di indagini di "customer satisfaction" sui servizi erogati dalla Società sul territorio di competenza del socio;

b) decisione sulla individuazione del sistema di monitoraggio della qualità sui servizi erogati dalla Società sul territorio di competenza del socio;

c) decisione sulle caratteristiche delle "carte dei servizi" da allegare ai disciplinari dei servizi erogati dalla Società sul territorio di competenza del socio.

Art.12 — Assemblea dei soci convocazione

12.1 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo o da un amministratore a ciò delegato presso la sede legale, ovvero in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché nel territorio della Provincia di Mantova.

12.2 In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, o anche da un socio.

12.3 L'assemblea viene convocata mediante avviso inviato ai soci, al rispettivo domicilio risultante dal Registro Imprese, con lettera raccomandata con avviso di ritorno almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea, ovvero con qualsiasi altro mezzo che ne garantisca l'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea.

12.4 Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

12.5 Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

12.6 Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Art.13 — Assemblea dei soci intervento in assemblea

13.1 Hanno diritto di intervento all'assemblea i soci risultanti dal Registro Imprese.

13.2 Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

13.3 Ogni socio che abbia diritto ad intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta, nella quale devono essere contenuti poteri ed obblighi del rappresentante, da altro soggetto, anche non socio, che non sia dipendente, o amministratore o sindaco della Società.

13.4 L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito ai presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Art. 14 — Presidenza e verbalizzazione

14.1 Nel caso in cui la Società sia amministrata da un amministratore unico, l'assemblea è presieduta da questo, o, in sua assenza, da persona designata dagli intervenuti. Nel caso in cui la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, l'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o, in sua assenza, dal vice—presidente, se nominato, ovvero da persona designata dagli intervenuti.

14.2 L'assemblea nomina un segretario, anche non socio, e sceglie, se lo ritiene opportuno, due scrutatori tra i soci.

14.3 Le deliberazioni dell'assemblea risultano da processo verbale, firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Il verbale deve essere iscritto senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

14.4 Nei casi di legge, ed inoltre quando il presidente lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio da lui scelto.

Art.15 — Decisioni dei soci - quorum

15.1 Sia in prima che in seconda convocazione l'assemblea dei soci è regolarmente costituita e vota e delibera con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno l'80% del capitale sociale.

Art.16 - Amministrazione della Società

16.1 La Società è amministrata alternativamente:

- a) da un amministratore unico;
 - b) da un consiglio di amministrazione composto da tre membri, nominati secondo modalità tali da garantire che sia costituito per almeno un terzo dei suoi componenti dal genere meno rappresentato.
- In assemblea, prima di procedere alla nomina degli amministratori, i soci determinano la forma dell'organo amministrativo.

Nel caso di consiglio di amministrazione, due componenti del consiglio di amministrazione, fra i quali il Presidente del consiglio di amministrazione, sono nominati direttamente dal Comune di Porto Mantovano ai sensi del terzo comma dell'art. 2468 codice civile. Il terzo componente è nominato dall'assemblea dei soci.

Quando l'amministrazione della società è affidata all'amministratore unico, questi riunisce in sé tutti i poteri, le attribuzioni e le facoltà del consiglio di amministrazione, del suo presidente e dell'amministratore delegato, così come previste per legge e dal presente statuto.

I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica massimo tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

16.2 L'elezione dell'organo amministrativo avviene a scrutinio palese.

16.3 L'amministrazione della Società può essere affidata anche a soggetti che non siano soci.

16.4 Gli amministratori devono essere di indiscussa probità ed essere scelti fra persone che abbiano provata competenza professionale, per studi compiuti e/o funzioni dirigenziali e/o incarichi professionali svolti.

16.5 Gli amministratori sono tenuti ad osservare il divieto di concorrenza stabilito dall'art. 2390 c.c., fatto salvo espressa autorizzazione dell'assemblea dei soci.

16.6 L'organo amministrativo ha i poteri per l'amministrazione della Società, nei limiti previsti dal presente statuto all'art. 11 che precede, i cui atti ivi indicati potranno essere compiuti dall'organo amministrativo solamente previa autorizzazione risultante da decisione dei soci.

16.7 L'organo amministrativo può nominare un direttore generale, anche fra persone estranee alla Società, determinandone i poteri, anche di rappresentanza, e stabilendo eventualmente un apposito compenso.

Art.17 — Funzionamento del consiglio di amministrazione

17.1 Salvo quanto previsto al successivo comma, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica fino all'assemblea successiva.

17.2 Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare senza indugio l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Gli amministratori così nominati decadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

17.3 Il consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, nella sua prima riunione elegge fra i suoi membri un presidente e può nominare un vice presidente, che lo sostituisca nei casi di assenza o impedimento.

17.4 Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

17.5 La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori e i sindaci effettivi, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dall'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

17.6 Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora dalla riunione, nonché l'ordine del giorno.

17.7 Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché nel territorio della Provincia di Mantova.

17.8 Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando ad esse intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

17.9 Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audio/videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

17.10 Il consiglio è in ogni caso validamente riunito e comunque in grado di formare le proprie deliberazioni quando siano presenti o partecipino alla formazione delle deliberazioni stesse tutti i consiglieri e i membri dell'organo di controllo, ove nominati.

17.11 Il consiglio nomina, in occasione di ogni riunione, un segretario, anche estraneo al consiglio stesso.

17.12 Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevale la determinazione per la quale ha votato il presidente.

17.13 Il consiglio di amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ovvero singole categorie di atti ad uno dei suoi membri — che in tal caso assume la carica di amministratore delegato — escluso il presidente, determinando i limiti della delega. Una delega non esclude le altre ed il consiglio ne determina l'estensione. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nell'art. 2381 del C.C. e non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2475 del C.C. nonché le seguenti materie:

a) compimento di operazioni di investimento, di natura straordinaria, non previste nel Bilancio preventivo;

b) compimento di operazioni di finanziamento passivo, di natura straordinaria, non previste nel Bilancio preventivo.

17.14 Al Presidente spettano i poteri di rappresentanza istituzionale nei rapporti con i soci.

Art.18 - Rappresentanza legale

18.1 La rappresentanza legale della Società spetta al presidente del consiglio di amministrazione e all'amministratore delegato, se nominato.

18.2 La rappresentanza legale della Società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Art. 19 - Compensi degli amministratori

19.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio come indicato ai commi successivi.

19.2 L'assemblea dei soci delibera di attribuire:

a) al Presidente del Consiglio di Amministrazione un compenso nei limiti previsti dalla normativa vigente per gli amministratori delle società a totale partecipazione pubblica, senza riconoscimenti di indennità di risultato;

b) un gettone di presenza agli altri componenti il Consiglio di Amministrazione.

In caso di amministratore unico spetta ai soci la determinazione del compenso a lui spettante secondo le regole previste, dal presente statuto, per il compenso del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

19.3 In caso di modifiche normative che prevedano un riduzione del limite massimo dei compensi attribuibili, al fine di tenere conto di sopravvenute modifiche legislative, il compenso verrà ridotto al fine di renderlo coerente con i limiti di legge, senza la necessità di modificare il presente statuto.

Art. 20 - Organo di controllo e/o di revisione

20.1 Qualora obbligatorio per legge o qualora lo ritenga opportuno, l'assemblea dei soci nomina un organo di controllo — monocratico o collegiale — e/o di revisione, determinandone le competenze, i poteri e i compensi, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti. In caso di organo di controllo collegiale, i relativi membri sono nominati secondo modalità tali da garantire che detto organo sia composto per almeno un terzo dei suoi componenti dal genere meno rappresentato.

Art. 21 - Bilancio preventivo e Piano Triennale

21.1 La Società redige un bilancio preventivo dell'esercizio successivo , contenente le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire indicando, tra l'altro, in rapporto alle scelte e agli obiettivi suddetti:

a) le linee di sviluppo delle diverse attività e servizi svolti;

b) il programma degli investimenti con l'indicazione, per ciascuno dei servizi svolti e per ciascuno dei territori in cui essi vengono svolti, della spesa prevista nell'anno e delle modalità della sua copertura;

- c) le operazioni di finanziamento passivo;
- d) la previsione del risultato economico, rappresentata secondo lo schema di conto economico di cui all'art.2425 C.C.;
- e) il prospetto preventivo finanziario, redatto nella forma di rendiconto finanziario per flussi di liquidità.

Le scelte e gli obiettivi indicati nel Bilancio preventivo rappresentano la declinazione di quelli indicati dall'ente locale controllante o controllanti ai sensi del combinato disposto dell'art. 147 quater e 170 comma 6 del D.lgs 18/08/2000 n. 267.

21.2 La società redige un Piano triennale aggiornato annualmente in occasione dell'aggiornamento del Bilancio preventivo.

Il Piano Triennale è redatto in coerenza con il Bilancio preventivo e ha durata triennale. Esso è articolato per i singoli servizi svolti dalla società mettendo in evidenza gli investimenti previsti e le relative modalità di finanziamento.

Il Piano triennale comprende inoltre distintamente per esercizio le previsioni dei costi e dei ricavi di gestione. Esso si basa su valori monetari costanti riferiti al primo esercizio: è scorrevole ed è annualmente aggiornato in relazione al programma annuale, nonché alle variazioni dei valori monetari conseguenti al prevedibile tasso di inflazione.

21.3 Il bilancio preventivo ed il Piano triennale sono predisposti dall'organo amministrativo entro il 30 novembre di ciascun anno e sottoposto all'approvazione dell'assemblea dei soci entro il 31 dicembre, contiene in allegato la relazione illustrativa di commento dell'organo amministrativo ed ha carattere autorizzatorio nei confronti dello stesso, nel senso che questo può attuare solamente spese ed investimenti in esso previsti, nei limiti ivi previsti.

21.4 Il primo bilancio preventivo della Società verrà predisposto con riferimento all'esercizio 2016.

21.5 A consuntivo, in sede di approvazione del bilancio d'esercizio, l'organo amministrativo illustra all'assemblea dei soci le operazioni compiute ed i provvedimenti adottati in attuazione di quanto previsto nel bilancio preventivo illustrando e motivando gli eventuali scostamenti rispetto a quanto ivi previsto.

21.6 L'organo amministrativo che si trovi nella impossibilità di rispettare gli indirizzi approvati con il Bilancio preventivo, prima di operare, adotta apposita motivata determinazione da inviare al socio, unitamente alla proprie deduzioni o proposte. Tali modifiche devono essere preventivamente approvate dall'assemblea dei soci.

Art. 22 — Relazioni Periodiche

22.1 L'organo amministrativo redige semestralmente una relazione sull'andamento della gestione dell'esercizio sociale in corso, unitamente al conto economico consuntivo del semestre trascorso,

con annessa relazione esplicativa sui criteri di redazione, un rendiconto finanziario ed un resoconto sui provvedimenti assunti in attuazione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci.

22.2 Le relazioni semestrali vengono trasmesse ai soci accompagnate da un previsione di chiusura del conto economico dell'esercizio, che viene sottoposta all'approvazione dell'assemblea dei soci.

22.3 L'organo amministrativo redige relazioni trimestrali da trasmettere ai comuni soci, entro i venti giorni successivi alla chiusura del trimestre, nella quali vengono illustrate la pianificazione dell'attività e lo stato di attuazione degli obiettivi indicati nel Bilancio preventivo, i relativi scostamenti e la illustrazione della corrente situazione gestionale e patrimoniale ed il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.

Art. 23 - Esercizi sociali, bilancio e utili.

23.1 Gli esercizi sociali decorrono dal 1 gennaio e si chiudono il 31 dicembre.

23.2 Il bilancio deve essere presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; il bilancio può tuttavia essere presentato entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso in cui la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società.

23.3 Gli utili netti risultanti dal bilancio, sono ripartiti come segue:

- a) il 5 (cinque) per cento al fondo di riserva legale, fino a che non sia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- b) il residuo conformemente alle decisioni assunte dall'assemblea dei soci.

23.4 Per la gestione delle farmacie comunale dovrà essere tenuta apposita contabilità separata.

Art. 24 - Trasmissione degli atti ai soci

24.1 L'organo amministrativo è tenuto ad inviare tempestivamente ai soci il bilancio preventivo e le relazioni semestrali previsti dal presente statuto, nonché il bilancio d'esercizio, composto dai documenti previsti dalla legge e dal presente statuto e le deliberazioni dell'assemblea dei soci.

24.2 Gli organi amministrativi e tecnici dei soci hanno diritto di richiedere informazioni in merito alla gestione dei servizi ad essi resi dalla Società.

24.3 Su richiesta dei soci l'organo amministrativo deve produrre agli stessi apposita relazione sulla gestione dei servizi ad essi resi dalla Società.

Art. 25 - Controllo da parte dei soci.

25.1 Per la gestione in regime di affidamento diretto di servizi per i soci, la Società è soggetto gerarchicamente subordinato ai medesimi, quindi assoggettato ad un controllo funzionale, gestionale e finanziario analogo a quello da essi esercitato sui propri servizi, che si esplica attraverso la conformazione delle attività di programmazione, gestione e rendicontazione, con le seguenti forme e modalità:

a) a mezzo di un apposito organismo di controllo – Coordinamento dei soci - che assicura, da parte dei soci, non solo il controllo congiunto sull'attività societaria, ma anche il controllo sull'attività gestionale, esprimendosi preventivamente sulle materie rimesse alla decisione dei soci sulla base del presente statuto; nonché prevede le designazioni dei componenti dell'organo amministrativo e del collegio sindacale, al fine di dare una adeguata rappresentanza ai soci;

b) mediante le forme di controllo disciplinate dal presente statuto e precisamente:

b1 con riferimento al controllo sull'andamento economico gestionale:

b1.1 controllo preventivo: ai sensi dell'art. 21 viene predisposto dall'organo amministrativo ed approvato dai soci enti locali il Bilancio preventivo ed il Piano triennale;

b1.2 controllo concomitante: ai sensi dell'art. 22 vengono predisposte relazioni periodiche trimestrali e una semestrale;

b1.3 controllo consuntivo: ai sensi dell'art. 23 attraverso l'approvazione del bilancio consuntivo che contiene anche una relazione sugli scostamenti con il Bilancio preventivo;

b2 con riferimento al controllo sulla qualità dell'amministrazione:

b.2.1 ai sensi dell'art. 11 che prevede la limitazione dei poteri di gestione dell'organo amministrativo con espansione dei poteri in capo ai soci che divengono di natura autorizzatoria all'organo amministrativo per le attività più rilevanti e strategiche che devono essere approvate nel bilancio preventivo e qualora non vi siano previste devono essere autorizzate autonomamente secondo il combinato disposto degli art. 16, 17 e 21, e ai sensi dell'art. 11 comma 5 che riserva potere autonomo al socio ente locale in talune decisioni che riguardano la gestione del proprio servizio;

b.2.2 ai sensi del presente comma che impone l'adozione da parte della società di modelli organizzativi coerenti con la legge 231/2001, la legge 190/2012, con le procedure di trasparenza ex D.lgs 33/ 2013 e con le linee guida approvate dell'Autorità Nazionale Anticorruzione nella Determinazione n. 8 del 17/6/2015;

b.2.3 ai sensi del presente comma che impone l'adozione del regolamento per il reclutamento del personale ex art. 18 del D.L. 112/2008 ed il rispetto delle procedure previste dal d.lgs. n. 163/2006 per la scelta del contraente nei contratti passivi di appalto;

b.3 con riferimento ai poteri ispettivi:

- ai sensi dell'art. 24 sull'obbligo dell'organo amministrativo di trasmettere al socio ente locale i dati e le informazioni ivi previste;

- ai sensi dell'art. 24 sull'obbligo dell'organo amministrativo di relazionare al socio ente locale;

b.4 con riferimento alla dipendenza della Società dagli enti locali soci in materia di strategia e politiche aziendali:

b.4.1 ai sensi dell'art. 11 le decisioni più rilevanti e strategiche quali le politiche aziendali competono ai soci enti locali;

b.4.2 ai sensi dell'art. 21 il Bilancio preventivo declina gli indirizzi dei soci enti locali ai sensi del combinato disposto dell'art. 147 quater e 170 comma 6 del D.lgs 267/2000

c) mediante la definizione da parte degli enti soci ai sensi di quanto previsto all'articolo 3 — di disciplinari per lo svolgimento del servizio che, nel rispetto delle normative di settore, degli statuti comunali e del presente statuto, prevedano la regolamentazione dei servizi affidati direttamente alla Società dai soci, definendo le modalità di vigilanza e di controllo sui servizi e sulla gestione.

Art. 26 – L'attuazione del controllo analogo dei soci pubblici sulla società e il coordinamento dei soci

26.1 I soci esercitano sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi mediante l'istituzione di un organismo denominato "ORGANISMO DI COORDINAMENTO DEI SOCI" di cui al precedente art. 25 – lett. a) il quale rappresenta la sede di informazione, controllo preventivo, di autorizzazione sulle materie rimesse alla decisione dei soci sulla base del presente statuto, valutazione e verifica da parte dei soci sulla gestione e amministrazione della società e le cui modalità di nomina, composizione e criteri di funzionamento sono disciplinati mediante convenzione tra i soci ex ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 che recepisca i contenuti del regolamento attuativo del controllo analogo approvato da ciascun comune, da deliberarsi entro 30 giorni dall'approvazione del presente Statuto;

26.2 L'Organismo di Coordinamento dei soci è investito di tutti i poteri definiti nella Convenzione sottoscritta dai soci e nel Regolamento attuativo del Controllo Analogo approvato dai Consigli Comunali dei Comuni Soci, al fine di dare concreta attuazione al controllo analogo dei soci sulla società.

26.3 La composizione e le modalità operative di funzionamento dell'ORGANISMO DI COORDINAMENTO DEI SOCI viene demandata alla Convenzione sottoscritta fra i soci in conformità al regolamento attuativo del Controllo Analogo approvato dai Consigli Comunali dei Comuni Soci.

Art. 27 - Scioglimento e liquidazione

27.1 In caso di scioglimento della Società, l'assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri ed i compensi.

Art. 28 - Norme di rinvio

28.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto o dell'atto costitutivo, valgono le norme del codice civile.